Legislazione sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, cosiddetta Seveso III – Novità introdotte

Edoardo Galatola Sindar s.r.l. Lodi, Corso Archinti 35, 26900 Lodi +39-0371-549200 fax +39 0371-549201 E-mail sindar@sindar.it Sito www.sindar.it

Sommario

Sommario	1
Approvato il testo della Nuova Direttiva Seveso	1
La normativa vigente	2
Obiettivo della modifica	2
Generalità	3
Definizioni	3
Esclusioni	
Suddivisione in classi	
Sostanze pericolose	∠
Definizione	
Elenco delle Sostanze pericolose per l'applicazione della direttiva	
Somma pesata delle sostanze	
Novità ed elementi salienti del nuovo dettato normativo	9
Articolato del Decreto	9
Indice degli allegati	10
Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4)	10
Autorità competente (art. 6)	10
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 8)	10
Rapporto di sicurezza (art. 10)	11
Piani di emergenza (art. 12)	11
Controllo dell'urbanizzazione (art. 13)	11
Informazioni al pubblico (art. 14)	11
Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale (art. 15)	11
Ispezioni (art. 20)	11
Scambi di informazioni e sistema informativo (art. 21)	11
Linee guida (art. 24)	12
Modifica degli allegati (art. 25)	12
Esercizio della delega (art. 26)	
Procedura di comitato (art. 27)	12
Sanzioni (art. 28)	
Clausola d'informazione e di revisione (art. 29)	12
Recepimento (art. 31)	12
Conclusioni	12

Approvato il testo della Nuova Direttiva Seveso

Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta "Seveso III" che modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

La DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 197/1 del 24.7.2012; modifica e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio.

La modifica è stata approvata praticamente all'unanimità (593 sì, 10 no, 7 astenuti) dalla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Le nuove norme sono state già concordate nel negoziato con i rappresentanti dei governi e dovranno ricevere l'assenso formale del Consiglio Ue per entrare in vigore nel giugno 2015.

Il rapporto parlamentare sulla direttiva proposta dalla Commissione è stato preparato dall'ungherese Janos Ader, che recentemente ha lasciato l'Eurocamera per diventare presidente dell'Ungheria.

La normativa vigente

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 è l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. 28.09.1999, n. 228, s. o), cosiddetta "Direttiva Seveso II".

Il Decreto detta "disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente", sostituisce ed abroga il D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 (cosiddetta Direttiva Seveso I) e interessa per gli stabilimenti di deposito, magazzino o movimentazione prodotti chimici.

Il Decreto è stato quindi modificato dal Decreto **Legislativo 21 settembre 2005 n. 238**¹ in attuazione della delega prevista all'articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004), con la quale il Governo è stato autorizzato ad apportare al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, sia le modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la predetta direttiva 96/82/CE, sia le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione avviata per non conforme recepimento della citata direttiva 96/82/CE

Obiettivo della modifica

La modifica è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva al Regolamento CLP su Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/CE).

Conseguentemente ampio dibattito è intercorso sulle modalità di aggiornare l'Allegato I (elenco delle sostanze pericolose di interesse per gli scopi della Direttiva).

Successivamente la proposta è stata strutturata come una riscrittura ragionata dell'intera Direttiva; introducendo, oltre alla modifica dell'allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC'.

I principi informatori della modifica sono pertanto stati:

- Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE;
- Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione);
- Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni;
- Miglioramento dell'attuazione ed enforceability;
- Esclusione di ulteriori oneri amministrativi.

Le principali modifiche proposte sono:

- adeguare l'allegato I (campo di applicazione) alle modifiche del sistema comunitario di classificazione delle sostanze;
- introdurre meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I alle "future" classificazioni (sostanze che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di incidente rilevante);
- rafforzare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia, e migliorare il modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise;

¹ Poiché il D.Lgs. 238/2005 integrava ma non sostituiva il D.Lgs. 334/99, non era da considerare una vera revisione. Questo è il motivo per cui viene attribuita alla nuova Direttiva, che sostituirà la precedente 96/82, la dizione "Seveso III" Edoardo Galatola, Direttiva 2012/18/UE, Seveso III, pag. 2 di 12

- introdurre norme più rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza;
- ulteriori modifiche tecniche per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune razionalizzazioni e la semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi superflui.

Generalità

Definizioni

Il Decreto interessa tutte le aziende che detengano sostanze pericolose in quantità non trascurabili, indipendentemente dal tipo di attività esercita. L'articolo 2 comma 1 chiarisce che "La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.":

Di seguito si riportano le principali modifiche alle definizioni rispetto alla Dir. 96/82/CE ed al suo recepimento D.Lgs. 334/99:

- "stabilimento" il concetto di stabilimento è invariato (area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose). Vengono però precisati:
 - "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 (parti 1 o 2) dell'allegato I, ma in quantità inferiori alla colonna 3; viene precisato il criterio della somma pesata
 - o "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 (parti 1 o 2) dell'allegato I
 - o "stabilimento adiacente", uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (effetto domino);
 - o "nuovo stabilimento": uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 1º giugno 2015 o un sito che per effetto di modifiche rientra nell'ambito di applicazione della direttiva o passa da soglia inferiore a superiore dopo il 1º giugno 2015
 - o "stabilimento preesistente", uno stabilimento che rientrava nell'ambito di applicazione della Sevso II e che dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Seveso III senza modifiche
 - o "altro stabilimento", un sito che cambia classificazione, ma non rientra nella dizione di "nuovo stabilimento"
- "impianto" e "deposito" non cambiano sostanzialmente definizione
- "gestore", non cambia definizione, salvo l'aggiunta della precisazione "a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso";
- "sostanze pericolose" e "presenza di sostanze pericolose" non cambiano sostanzialmente definizione
 - o "miscela": viene aggiunta la precisazione che di miscela o soluzione composta di due o più sostanze;
- "incidente rilevante", "pericolo" e "rischio" non cambiano sostanzialmente definizione;
- Sono invece aggiunti i concetti di
 - o "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
 - o "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
 - o "ispezione", tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.

Esclusioni

Per quanto concerne le esclusioni è stata aggiunta la voce

stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

Per il resto non ci sono particolari variazioni; sono infatti esclusi dall'applicazione del decreto:

- gli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
- i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
- il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada (questa precisazione aggiuntiva inizialmente era formulata con le parole "di breve durata", che, una volta tolte, non danno più il senso di chiarimento che dovevano avere), per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla direttiva;
- il trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
- lo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
- l'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
- le discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo;

Viene comunque precisato che

o lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Suddivisione in classi

Di seguito vengono elencate le diverse classi nell'accezione italiana attuale (D.Lgs. 334/99) e nella nuova direttiva.




Figura 1 – Schema di suddivisione in classi secondo gli obblighi del D.Lgs. 334/99 e Dir. 2012/18/UE

Sostanze pericolose

Definizione

Si definiscono sostanze pericolose, le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.

La base della norma è pertanto l'identificazione di quali siano le sostanze pericolose di riferimento. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). È stato pertanto necessario modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento.

Questo passaggio non è stato né facile né automatico, dato che non vi è corrispondenza tra vecchie e nuove classificazioni. Di seguito si riporta il confronto tra le diverse classificazioni per quanto concerne la tossicità, da cui Edoardo Galatola, Direttiva 2012/18/UE, Seveso III, pag. 4 di 12

emerge come si sia passati da tre a quattro classi i cui contorni non coincidono e soprattutto variano per modalità di esposizione e stato fisico delle sostanze.




Figura 2 - Confronto tra le classificazioni di tossicità

La trasposizione delle precedenti classi di rischio non era quindi automatica, inoltre si voleva mantenere un principio di rigore, ma non di allargamento incontrollato del numero di stabilimenti interessati.

La scelta conseguita, tipicamente di compromesso, è la seguente:




Figura 3 - Criterio adottato nella Dir. 2012/18/UE in confronto alla Dir. 96/82/CE

Le linee Azzurra e verde sono quelle scelte per individuare le soglie corrispondenti alle classi T+ e T della Seveso II. La linea gialla è quella che avrebbe coinciso con l'approccio più conservativo. Le linee a puntini grigi invece sono quelle corrispondenti ad una trasposizione della norma senza variazioni.

Risulta evidente che l'individuazione delle soglie è più complessa. Tra l'altro non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R). La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2. Poiché per la Categoria 1 è prevista una soglia e per la Categoria 2 ne è prevista un'altra, ne consegue che anche la frase H non individua univocamente la classe Seveso.

Elenco delle Sostanze pericolose per l'applicazione della direttiva

Le sostanze, miscele e preparati di riferimento sono individuate nell'Allegato I suddiviso a sua volta in due parti: la parte prima che individua le caratteristiche di pericolosità di interesse per la normativa e la parte 2 che elenca nominalmente alcune sostanze. L'ordine dei due allegati, rispetto alla direttiva 96/82/CE, è stato invertito.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2

Tutte le categorie sono modificate rispetto alla direttiva 96/82/CE. È possibile verificare l'assenza di biunivocità tra frase H e categoria di rischio.

Allegato I, parte 1, Categorie delle sostanze pericolose

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per	
11. 12/2/2006	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SA	LUTE	
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione	50	200
H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 3, esposizione per inalazione (nota 7)	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT SE) — ESPOSIZIONE SINGOLA Categoria 1	50	200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI	[
P1a ESPLOSIVI Esplosivi instabili; (nota 8)	10	50
P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (nota 8)	10	50
P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.6 (nota 8)	10	50
P1a ESPLOSIVI Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive (nota 8)	10	50
Pib ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.4 (nota 10)	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)	150 (peso netto)	500 (peso netto)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (nota 11.2)	5 000 (peso netto)	50 000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (nota 12)	10	50

	1	
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI		
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari	50	200
condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata		
temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti		
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI		
Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T qualora		
particolari condizioni di utilizzazione come la forte pressione o	50	200
l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti		
rilevanti (nota 12)		
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI	5 000	50 000
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	3 000	30 000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e		
PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A	10	50
o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B		
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e		
PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo	50	200
C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F		
P7 I IOUIDI E SOI IDI PIROFORICI		200
Liquidi piroforici, categoria 1		200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI 50 200		200
Solidi piroforici, categoria 1	30	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI		200
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3		200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI		
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3		
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMB	IENTE	·
El Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta	100	200
1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità	200	500
cronica 2	200	300
Sezione «O» — ALTRI PERICOL	I	
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas		500
Infiammabili, categoria 1		300
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200
the state of the s		

Tabella 1- Allegato I, parte 1, Categorie delle sostanze pericolose

Allegato I, parte 2, Sostanze pericolose specificate

Colonna 1		Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	CAS	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	_	5 000	10 000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	_	1 250	5 000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	_	350	2 500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	_	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	_	5 000	10 000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	_	1 250	5 000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0,1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	_		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20

14. Formaldeide (concentrazione 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. alchili di piombo	/04/-01-0	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e		3	30
	_	50	200
gas naturale (cfr. nota 19)	74.96.2	F	FO
19. Acetilene 20. Ossido di etilene	74-86-2 75-21-8	5 5	50
	75-56-9	5	50 50
21. Ossido di propilene	67-56-1	500	5 000
22. Metanolo		300	
23. 4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0,01
24. Isocianato di metile	624-83-9	200	0,15 2 000
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2 000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9	10	100
·	91-08-7 75-44-5	0.2	0.75
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)		0,3	0,75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo) 30. Dicloruro di zolfo	7803-51-2	0,2	1
	10545-99-0	4.5	1 75
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa	_		0,001
la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)			•
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele			
contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni			
superiori al 5 % in peso:			
4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o			
suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di	_	0,5	2
metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile,		ŕ	
cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3- cloropropano, 1,2-			
dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, Triammide			
esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-			
nitrodifenile e 1,3 propansultone			
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi:			
a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel),			
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)			
d) oli combustibili densi,	_	2 500	25 000
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi			
e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità			
e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a			
A)			
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per	JJ/1-J1-/	30	200
l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400]			
aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate		200	500
in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I.			
42. Propilammina (nota 21)	107-10-8	500	2 000
43. Acrilato di ter-butile (nota 21)	1663-39-4	200	500
44. 2-Metil-3-butenenitrile (nota 21)	16529-56-9	500	2 000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) nota 21	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (nota 21)	96-33-3	500	2 000
47. 3-Metilpiridina (nota 21)	108-99-6	500	2 000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (nota 21)	109-70-6	500	2 000
40. 1-DIOHO-3-CIOTOPTOPAHO (HOTA 21)	109-70-0	300	∠ 000

Tabella 2- Allegato I, parte 2, Sostanze pericolose specificate

In giallo sono evidenziate le voci aggiunte rispetto alla direttiva 96/82/CE

Somma pesata delle sostanze

Ai fini dell'applicazione della nota 4 dell'Allegato I (somma delle sostanze), occorre effettuare la media pesata, sostanza per sostanza, dei rapporti tra quantità e soglia, al fine di verificare l'eventuale superamento dell'unità. La direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma

 $q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + ... >= 1$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

 Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2

La direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma

 $q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + ... >= 1$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

 $Q_{\text{U}x}$ è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria \boldsymbol{x}

indicata nella colonna 2 della Parte 1 o della Parte 2

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- Sezione «H» PERICOLI PER LA SALUTE
- Sezione «P» PERICOLI FISICI
- Sezione «E» PERICOLI PER L'AMBIENTE

Per le sostanze dell'Allegato I parte seconda le soglie di riferimento sono quelle ivi riportate, ma occorre ugualmente identificare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze, per capire se effettuare la somma pesata in un solo gruppo o in entrambi.

Ad esempio, il cloro si somma con le sostanze del gruppo H ed E, l'idrogeno con quelle del gruppo P, mentre l'ossido di etilene con quelle di H e P.

Novità ed elementi salienti del nuovo dettato normativo

Contrariamente alla prima ipotesi di lavoro per cui doveva essere modificato il solo Allegato I relativo alle sostanze pericolose e relative soglie, la direttiva comunitaria 2012/18/UE ha rivisto e sostituito l'intera Direttiva 96/82/CE.

L'articolato del decreto è il seguente:

Articolato del Decreto

Articolo 15

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa
Articolo 5	Obblighi generali del gestore
Articolo 6	Autorità competente
Articolo 7	Notifica
Articolo 8	Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
Articolo 9	Effetto domino
Articolo 10	Rapporto di sicurezza
Articolo 11	Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
Articolo 12	Piani di emergenza
Articolo 13	Controllo dell'urbanizzazione
Articolo 14	Informazioni al pubblico

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

Articolo 16	Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente
	rilevante
Articolo 17	Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante
Articolo 18	Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante
Articolo 19	Divieto di esercitare l'attività
Articolo 20	Ispezioni
Articolo 21	Scambi di informazioni e sistema informativo
Articolo 22	Accesso alle informazioni e riservatezza
Articolo 23	Accesso alla giustizia
Articolo 24	Linee guida
Articolo 25	Modifica degli allegati
Articolo 26	Esercizio della delega
Articolo 27	Procedura di comitato
Articolo 28	Sanzioni
Articolo 29	Clausola d'informazione e di revisione
Articolo 30	Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio
Articolo 32	Abrogazione
Articolo 33	Entrata in vigore

Indice degli allegati

marce acgn a	
Allegato I	Elenco delle sostanze pericolose
Allegato II	Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10
Allegato III	Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 10 relative al sistema di gestione della
	sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
Allegato IV	Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza previsti all'articolo 12
Allegato V	Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14,
	paragrafo 2, lettera a)
Allegato VI	Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione di cui all'articolo 18, paragrafo 1
Allegato VII	Tavola di concordanza.

Di seguito si analizzano le principali differenze e novità introdotte.

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4)

Viene previsto un meccanismo per cui, su sollecitazione da parte di uno stato membro, la Commissione possa valutare se escludere che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I possa dar seguito ad un incidente rilevante. A seguito della valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.

Autorità competente (art. 6)

Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla direttiva nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.

Se resta auspicabile che nel recepimento l'autorità competente sia unica, in caso contrario va almeno garantito il coordinamento.

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 8)

Per quanto concerne la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo Sistema di gestione Sicurezza le principali novità riguardano l'obbligo di redigerli anticipatamente ed il principio di proporzionalità.

In particolare Politica e SGS vanno elaborati, per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

Inoltre Politica e SGS sono attuati tramite mezzi e strutture idonei in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuazione può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Rapporto di sicurezza (art. 10)

Per quanto concerne il Rapporto di Sicurezza non sono riportate differenze significative; viene precisato il termine per l'invio, in particolar modo per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1º giugno 2016, mentre per gli altri stabilimenti due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. (per le definizioni vedi al punto Definizioni).

Interessante è invece la precisazione relativamente agli stabilimenti nuovi, per cui l'iter istruttorio sembrerebbe indicato in una sola fase e non in due come attualmente avviene in Italia (fase NOF e definitivo).

Piani di emergenza (art. 12)

Per quanto concerne i pini di emergenza Interni vengono precisate le tempistiche per la loro elaborazione che sono contestuali alla redazione dei Rapporti di Sicurezza.

Relativamente ai Piani di Emergenza Esterni, oltre a ribadire l'obbligo per i soli stabilimenti di soglia superiore, viene data una tempistica per la redazione da parte delle autorità designate (per noi Prefetture), ovvero entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore e quella per l'aggiornamento, non superiore a tre anni.

Controllo dell'urbanizzazione (art. 13)

Il controllo dell'urbanizzazione viene esteso, rispetto alla 96/82/CE, anche alle vie di trasporto. Inoltre si sollecita una maggiore armonizzazione tra le diverse norme applicabili (es. protezione civile e controllo urbanizzazione) per evitare la ripetizione di valutazioni e consultazioni.

Informazioni al pubblico (art. 14)

Nel ribadire lo strumento della scheda informativa di cui all'Allegato V, si suggerisce di integrare il Rapporto di Sicurezza con una sintesi non tecnica.

Viene inoltre ribadita la necessità di aggiornamento dell'informazione almeno ogni cinque anni.

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale (art. 15)

Viene ribadito quanto già proposto nella Direttiva 2003/105/CE recepita con il D.Lgs. 238/2005. Viene precisato che il processo decisionale deve riguardare nuovi stabilimenti, modifiche significative e nuovi insediamenti limitrofi

Ispezioni (art. 20)

Viene confermata la regolamentazione delle ispezioni. Viene inoltre indicata la periodicità minima, ovvero l'intervallo fra due visite *consecutive* in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Ciò, se non in contrasto con la normativa nazionale italiana, ne vincola il rispetto anche in situazioni di personale tecnico non sufficiente i fabbisogni.

Viene anche indicato il tempo massimo di quattro mesi per la comunicazione al gestore delle conclusioni *dell'ispezione* e tutte le misure da attuare

Scambi di informazioni e sistema informativo (art. 21)

Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva

Linee guida (art. 24)

La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Modifica degli allegati (art. 25)

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.

Esercizio della delega (art. 26)

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nell'articolo 26.

Procedura di comitato (art. 27)

La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sanzioni (art. 28)

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Clausola d'informazione e di revisione (art. 29)

Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva.

In tal modo vengono sistematizzate le occasioni per eventuali successivi aggiustamenti.

Recepimento (art. 31)

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1º giugno 2015.

Per quanto riguarda gli OCD (Oli Combustibili Densi) è possibile che il recepimento venga anticipato in Italia dato che la classificazione non dipende dalla 1272/2008/CE, ma dall'autoclassificazione di Concawe.

Conclusioni

Il dettato normativo è stato completamente aggiornato. L'impianto della Seveso III riprende sostanzialmente quello della Seveso II con numerosi aggiornamenti e novità. Importante sarà il recepimento a livello nazionale per verificare quanto si intenderà correggere rispetto all'attuale dettato. La principale variazione resta comunque la nuova classificazione delle sostanze.